

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA FISASCAT CISL

www.fisascat.it

www.fisascatperte.it



FISASCAT

STATUTO DELLA FISASCAT CISL



Approvato dal XXI° Congresso e adeguato allo Statuto della CISL dal
Consiglio Generale del 19/12/2025

Preambolo

PATTO DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che – convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli Organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;

2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

PARTE PRIMA NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I

Costituzione, ambito d'intervento e scopi, diritti e doveri degli iscritti

Articolo 11

Costituzione

È costituita la Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo **FISASCAT CISL AREA METROPOLITA TORINO CANAVESE C.F. 80096670015.**

La FISASCAT aderisce alla CISL, di cui accetta lo Statuto, ed è affiliata alle Federazioni sindacali sia europea che mondiale dei lavoratori dei servizi privati – UNI Europa e UNI Global Union, alle Federazioni sindacali sia europea che mondiale dei lavoratori del settore agro-alimentare e turismo EFFAT e UITA, alla Federazione sindacale europea dell'industria – IndustriAll ed alla Federazione sindacale internazionale dei Trasporti ITF.

Articolo 2

Ambito di intervento

La Federazione organizza, rappresenta e tutela le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, parasubordinati o eterodiretti, anche occupati in cooperative autogestite, ed autonomi non imprenditori e senza dipendenti operanti nell'ambito dei seguenti settori in essa inquadrati:

- a) commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- b) attività dei servizi di alloggio, di ristorazione, alberghieri, di viaggio e turistici;
- c) programmazione, consulenza e infrastrutturazione informatica;
- d) attività professionali, scientifiche e tecniche;
- e) attività amministrative e servizi di supporto alle imprese ed agli enti pubblici;
- f) attività di investigazione, di vigilanza e di sicurezza fornite da privati;
- g) attività immobiliari, amministrative e servizi di supporto al patrimonio immobiliare pubblico e privato, anche in forma di facility management;
- h) attività amministrative e servizi di supporto a installazioni, anche militari, concesse in uso a stati esteri o ad Organismi internazionali;
- i) attività svolte da enti strumentali delle amministrazioni pubbliche;
- j) attività di cura alla persona e di assistenza sociale;
- k) attività sportive, di divertimento e di promozione eventi;
- l) attività di intermediazione, di brokeraggio e di agenzia negli ambiti settoriali sopra menzionati.

Articolo 3

Scopi

La Federazione si propone di affermare gli interessi collettivi ed individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadrati.

In particolare, essa:

- a) stipula contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti, che interessano i settori rappresentati e in essa inquadrati;
- b) studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della Confederazione;
- c) contribuisce all'implementazione di misure atte a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente;
- d) sostiene la realizzazione di iniziative concernenti la partecipazione organizzativo-gestionale, informativo-consultiva ed economico-finanziaria dei lavoratori alla vita delle imprese;
- e) opera al fine di rendere effettivi i diritti dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale;
- e) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri Organismi in ogni ambiente di lavoro negli ambiti di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai livelli territoriali e nazionale;
- f) promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una presenza negli Organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne il più corrispondente possibile all'effettiva presenza di ambo i generi;
- g) promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- h) esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti, Statuti e disposizioni proprie degli Organismi sindacali cui aderisce;
- i) designa le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in commissioni, enti e Organismi quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti;
- j) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Federazione;
- k) promuove, coordina e sostiene una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona.

CAPITOLO II

Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 4

Diritti e doveri degli iscritti, consegna della delega d'iscrizione

La partecipazione alla vita democratica interna dell'Organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale.

Gli iscritti alla FISASCAT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali

nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli Organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Federazione.

L'appartenenza alla FISASCAT si acquisisce all'atto del ritiro della tessera Confederale munita dell'emblema della Federazione.

La consegna della tessera all'iscritto avviene a seguito del rilascio della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell'azienda o della corresponsione del contributo di iscrizione annuale operata nei termini e condizioni indicati nel modello d'iscrizione.

È dovere degli iscritti uniformarsi alle delibere degli Organismi della Federazione.

PARTE SECONDA

ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO III

Natura, articolazione e Organismi della Federazione

Articolo 5

Natura ed articolazione della Federazione

La FISASCAT è una Federazione monocomposta che si articola nel territorio in Federazioni Territoriali (FST) e Regionali (FSR) o Interregionali (FSI).

Le strutture operative di zona non costituiscono istanza congressuale.

CAPITOLO IV

Strutture Regionali/Interregionali

Articolo 6

Federazioni Sindacali Regionali ed Interregionali

La Federazione Nazionale promuove lo sviluppo delle Federazioni Sindacali Regionali (FSR) e delle Federazioni Sindacali Interregionali (FSI) laddove se ne ravvisino le condizioni, in accordo con le strutture di Federazioni Territoriali interessate.

Spetta alla Federazione Regionale/Interregionale assumere, nell'ambito territoriale di propria competenza, ogni iniziativa funzionale all'Attuazione delle scelte politiche e dei programmi di attività della FISASCAT, nonché assicurare la presenza della Federazione negli Enti e Organismi di interesse e competenza categoriale.

La FSR e la FSI esplicano, in quanto compatibili a livello regionale/interregionale, le funzioni indicate all'articolo 3 dello Statuto della FISASCAT.

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale può delegare al Comitato Esecutivo il compito di individuare una percentuale sulla contribuzione di spettanza al Territoriale per il finanziamento delle attività regionali/interregionali.

Il Consiglio Regionale della FSR ed il Consiglio Interregionale della FSI deliberano circa le altre fonti di finanziamento dell'attività regionale/interregionale.

In particolare, la FSR o la FSI:

- a) sviluppa, d'intesa con la Federazione Nazionale, il coordinamento a livello regionale/interregionale in ordine alle politiche economiche riguardanti i settori inquadrati nella Federazione ricadenti nelle competenze della regione/delle regioni;
- b) consente lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento operativo, d'intesa con le strutture comprensoriali della Federazione in ordine alle politiche contrattuali, allo scopo di armonizzare la gestione delle vertenze nei contenuti e nelle strategie negoziali e di lotta;
- c) promuove, sempre d'intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione ed il rafforzamento delle strutture territoriali di categoria, l'espansione del tesseramento, l'attività formativa ed il potenziamento dei quadri;
- d) rappresenta l'Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza:
 - nei confronti delle associazioni dei datori di lavoro costituite a livello regionale o interregionale appartenenti ai settori inquadrati nella Federazione;
 - nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola con i territori interessati, la titolarità della contrattazione decentrata quando questa non sia della FISASCAT Nazionale.

I - Gli Organismi della Federazione Regionale/Interregionale

Sono Organismi della FSR e della FSI:

- il Congresso Regionale/Interregionale;
- il Consiglio Generale Regionale/Interregionale;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci.

II - Il Consiglio Generale Regionale/Interregionale

Il Consiglio Generale Regionale della FSR/il Consiglio Generale Interregionale della FSI:

- definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso della FSR o della FSI;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi della FSR o della FSI;
- designa i rappresentanti di diritto nel Consiglio Generale Nazionale della FISASCAT in base alle norme del Regolamento di Attuazione della FISASCAT Nazionale;
- si riunisce almeno 4 volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli Organismi di cui al presente articolo sono stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti regionali o interregionali.

Lo Statuto della FISASCAT dell'Alto Adige è redatto, in relazione alla specifica situazione etnico-linguistica del suo territorio, in conformità, in ogni caso, con le norme ed i principi del presente Statuto.

CAPITOLO V

Strutture territoriali

Articolo 7

Federazioni Sindacali Territoriali

Le Federazioni Sindacali Territoriali sono strutture subregionali della Federazione; fanno parte delle Federazioni Regionali della FISASCAT ed assolvono ai compiti contrattuali e organizzativi inerenti il proprio ambito territoriale, in conformità agli indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale.

Le Federazioni Territoriali si articolano in Sezioni Sindacali di Settore e di Aziende.

Compete alle Federazioni Territoriali la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale, quando questa non sia della FISASCAT Nazionale, e delle politiche di settore, nonché il sostegno alle RSU/RSA in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse demandate dalla contrattazione collettiva.

Esercitano la loro autogestione finanziaria e funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive della Federazione Nazionale e Regionale.

Sono tenute a far conoscere alla Segreteria Nazionale e a quella Regionale i loro Organismi direttivi, il dato del tesseramento ed il bilancio. Sono Organismi della Federazione Territoriale della FISASCAT:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci.

La formazione e la composizione degli Organismi territoriali vengono decise dai rispettivi Congressi, in armonia con il presente Statuto.

CAPITOLO VI

Sezioni Settoriali/Aziendali Sindacali e Organismi a livello di complesso

Articolo 8

Sezioni settoriali

Tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di Settore.

Analogamente, in assenza di Federazioni Territoriali, laddove siano presenti FSR regionalizzate o FSI, tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono la Sezione Regionale o Interregionale di Settore.

Il Comitato Direttivo di Federazione promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore mediante la convocazione di apposite assemblee, comprensoriali o locali, alle quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della Federazione. Il Consiglio Regionale o Interregionale promuove nelle stesse modalità la costituzione delle Sezioni Regionali o Interregionali di Settore.

Articolo 9

Sezioni Aziendali

La Sezione Aziendale Sindacale è l'istanza primaria di base della FISASCAT a livello di azienda. Assicura lo svolgimento delle relazioni tra iscritti e gli altri Organismi della Federazione e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell'attività contrattuale aziendale.

Organismi della SAS sono:

- l'Assemblea degli Iscritti;
- il Comitato Direttivo eletto annualmente dall'Assemblea degli Iscritti;

- il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo, o dal Consiglio Regionale/Interregionale, nel suo seno.

Del Comitato Direttivo della SAS fanno parte di diritto, oltre ai componenti eletti, i delegati eletti in azienda ed organizzati nella FISASCAT.

Articolo 10

Organismi a livello di complesso

La Federazione Nazionale, in relazione a particolari esigenze di coordinamento e di sviluppo della sua azione, promuove la costituzione di Organismi a livello di complesso (o azienda con succursali site in più province) con il compito di elaborare e realizzare le iniziative di politica contrattuale ed organizzativa.

La Rappresentanza di Complesso è costituita da rappresentanti della SAS delle province interessate. Essa esprime, d'intesa con la Federazione Nazionale, un Comitato di Coordinamento.

PARTE TERZA

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO VII

Organismi della FST

Articolo 11

Presenza dei generi

Obiettivo di un sindacato di donne e di uomini è di garantire in tutti gli Organismi, strutture e forme di rappresentanza interna ed esterna, a tutti i livelli, la presenza dei generi senza nessuna discriminazione.

Articolo 12

Organismi della Federazione della FST

Sono Organismi della Federazione della FST.

- il Congresso della FST
- il Consiglio Generale;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci;

Articolo 13

Il Congresso della FST

Il Congresso è l'Organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- da 1/3 degli iscritti.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Congresso della FST, FSR Regionalizzata e FSI è composto dai delegati eletti dalle Assemblee Congressuali Territoriali e di luoghi di lavoro in regola con il tesseramento e la contribuzione.

Il Congresso delle FSR è composto dai delegati eletti dai Congressi delle FSI in regola con il tesseramento e la contribuzione.

Partecipano, con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente.

L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione. Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Consiglio Generale uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.

Il Congresso fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Esso elegge i componenti del Consiglio Generale ed i delegati alle istanze superiori. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Articolo 14

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'Organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse.

Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della Federazione.

Emana il Regolamento per l'Attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti di questo allo Statuto Confederale.

Fissa le norme del tesseramento e delle contribuzioni.

Nomina commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche.

Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale e con esperti esterni della categoria. È facoltà della Segreteria proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadri.

Il Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria, almeno 4 (quattro) volte all'anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale.

Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento di Attuazione dello Statuto della CISL.

Nomina, su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento donne e politiche di genere, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente. Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale.

Articolo 15

La Segreteria

La Segreteria è composta da:

- a) Segretario Generale;
- b) Segretario Generale Aggiunto;
- c) Segretari.

Il Consiglio Generale, in armonia con quanto previsto dall'articolo 15 - comma 5 - del presente Statuto, determina il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria, come previsto ai punti a), b), e c).

La Segreteria rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori Organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di un Segretario, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione.

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori Organismi deliberanti.

Predisporre per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Consiglio Generale.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta, inoltre, il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria. In caso di suo impedimento, il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività federale loro affidati per delega dal Segretario Generale.

CAPITOLO VIII

Il Collegio dei Sindaci

Articolo 16

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori regolamenti della Federazione.

L'attività del Collegio dei sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; tramite il Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Consiglio Generale della Federazione; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi. Laddove non sussistano i candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Consiglio Generale ne nomina uno ex novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di Organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un Organismo con quella di Sindaco di un altro Organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali/interregionali di Federazioni e/o Confederali.

Qualora a livello di Federazioni Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

PARTE QUARTA

SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELL'ISCRITTO E VIOLAZIONI STATUTARIE

CAPITOLO IX

Sospensione e violazioni

Articolo 17

Sospensione dell'iscritto

Per misura cautelativa l'iscritto sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria e Regionale/Interregionale, per i rispettivi livelli di competenza, sentite la Federazione Territoriale e la Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione, nel caso di FSR non regionalizzate, ovvero le USR o USI nel caso di FSR regionalizzate o di FSI.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall'avvenuta notifica all'interessato, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura relativa ai ricorsi al Collegio dei Probiviri prevista dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della Federazione.

Articolo 18

Violazioni statutarie

Quando le Segreterie della Federazione, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

PARTE QUINTA

COORDINAMENTO INTERCATEGORIALE, COSTITUZIONE ORGANISMI FISASCAT

CAPITOLO X

Coordinamento intercategoriale, obbligo di informazione, costituzione o ricostituzione degli Organismi della Federazione

Articolo 19

Coordinamento intercategoriale

Gli Organismi orizzontali sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni di categoria. A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti Organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 20

Costituzione o ricostituzione degli Organismi della Federazione

Dandone notizia alle strutture orizzontali interessate, la Federazione può assumere, in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o la ricostituzione degli Organismi categoriali a livello territoriale, regionale o interregionale.

Analogamente, la Federazione può procedere alla convocazione di Organismi delle strutture della FISASCAT Territoriali, Regionali ed Interregionali con diritto di parola

alle riunioni medesime in caso di carenza da parte degli Organismi delle medesime strutture.

PARTE SESTA

GESTIONI STRAORDINARIE

CAPITOLO XI

Gestione commissariale e Reggenza

Articolo 21

Commissariamento

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della FISASCAT, anche in ordine a scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte degli Organismi delle Strutture Regionali/Interregionali o Territoriali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della FISASCAT Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.

Negli stessi casi di cui al comma precedente, il Comitato Esecutivo può, con la medesima procedura, disporre la sospensione delle rappresentanze Regionali/Interregionali o Territoriali dal diritto di partecipazione agli Organismi ai vari livelli di competenza di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di quattro mesi.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri della Federazione, il quale dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento di Attuazione dello Statuto, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli Organismi.

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 22

Reggenza

Allorché un Organismo di Federazione Regionale/Interregionale o Territoriale della FISASCAT risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua integrazione, può richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente, che può anche essere estraneo sia all'Organismo stesso che alla Federazione.

La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il/i dirigente/i, secondo le normali procedure statutarie e d'intesa con la Federazione Nazionale.

PARTE SETTIMA

CONTRIBUZIONI ALLA FEDERAZIONE, TESSERAMENTO ED OBBLIGO DI PREDISPORRE UN RENDICONTO ANNUALE

CAPITOLO XII

Tesseramento, contribuzioni, rendiconto annuale

Articolo 23

Tesseramento

L'adesione alla FISASCAT si realizza a mezzo della corresponsione alla stessa di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti Organismi Confederali, la Federazione Territoriale, ovvero Regionale in caso di Federazione Sindacale regionalizzata ed Interregionale rilascerà la tessera della CISL, munita dell'emblema della FISASCAT.

La quota contributiva è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabile.

La tessera costituisce l'unico documento di adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale.

Articolo 24

Rendiconto annuale

La FISASCAT ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario.

PARTE OTTAVA

INCOMPATIBILITA', ROTAZIONI NELLE RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI, ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONI

CAPITOLO XIII

Incompatibilità

Articolo 25

Incompatibilità dei componenti degli Organismi

Per affermare l'assoluta autonomia della FISASCAT e della CISL sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigente responsabile di enti FISASCAT e CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali e dei Comitati Direttivi) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della FISASCAT e della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità elencate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 26

Incompatibilità degli operatori politici

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicate anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi in cui si verifichino le situazioni previste dall'articolo **...26...** del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO XIV

Rotazioni e limiti di età

Articolo 27

Rotazioni

Al fine di favorire le rotazioni nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- di tre mandati (dodici anni) per i Segretari Generali ed i Segretari Generali Aggiunti di Federazione Regionale/Interregionale e Territoriale, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli della FISASCAT;

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del collegio di cui al Capitolo VIII del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci all'interno della stessa struttura è di due mandati congressuali. Il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente dello stesso Collegio non può comunque superare i tre mandati (dodici anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo ed a quanto previsto nel Regolamento di Attuazione dello Statuto decadono automaticamente dalle relative cariche.

CAPITOLO XV

Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 28

Eleggibilità

Gli iscritti coi requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto possono accedere alle cariche direttive della Federazione **FST**, alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno un anno.

Articolo 29

Cooptazioni

Il Consiglio Generale di FSR/FSI ha facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli Organismi stessi.

Il Comitato Direttivo della FST ha facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 10%.

Nel caso in cui le decadenze dagli Organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

La FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale, un proprio rappresentante, proveniente dalla FISASCAT, con voto consultivo.

PARTE NONA

TUTELA ED ASSISTENZA AI LAVORATORI

CAPITOLO XVI

I servizi ai lavoratori

Articolo 30

Servizi a lavoratori ed iscritti curati dalla Federazione

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, nonché per consolidare il rapporto associativo con la FISASCAT, la Federazione promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.

PARTE DECIMA

ADEGUAMENTI STATUTARI

CAPITOLO XVII

Obbligo di adeguamento

Articolo 31

Obbligo di adeguamento

I Consigli Generali Regionali ed Interregionali, nonché i Comitati Direttivi Territoriali sono tenuti ad adeguare i propri Statuti a quello della Federazione Nazionale.

Gli adeguamenti statutari debbono essere approvati dal Consiglio Generale a maggioranza semplice.

PARTE UNDICESIMA

IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE, OBBLIGO DI DESTINAZIONE IN CASO DI SCIoglIMENTO, DIVIETO DI DISTRIBUIRE AVANZI DI GESTIONE, FONDI, RISERVE O CAPITALE

CAPITOLO XVIII

Il patrimonio della Federazione

Articolo 32

Caratteristiche e indivisibilità del patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede delle FSR/FSI, FST).

Finché esiste la FISASCAT i singoli iscritti o gruppi di iscritti o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale congiuntamente al Segretario che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Le Federazioni Territoriali e Regionali/Interregionali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno, per qualsiasi titolo, causa o per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Eventuali interventi di natura amministrativa o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle Federazioni Territoriali, Regionali e Interregionali o dei loro iscritti costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Articolo 33

Obbligo di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Federazione

La FISASCAT ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.P.C.M., 21/03/2001 n° 329 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 34

Divieti

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FISASCAT, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

PARTE DODICESIMA

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO, PROCEDURA APPROVATIVA, MODIFICHE REGOLAMENTARI

CAPITOLO XIX

Regolamento di Attuazione dello Statuto

Articolo 35

Iter di adozione del Regolamento di Attuazione dello Statuto

La Federazione deve dotarsi di un Regolamento di Attuazione del proprio Statuto. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato, con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni, allegando alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

PARTE TREDICESIMA

DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO XX

Osservanza dello Statuto, Rinvii e Scioglimento della FISASCAT

Articolo 36

Osservanza dello Statuto

Gli iscritti della FISASCAT devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 37

Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Nazionale e della CISL.

Articolo 38

Scioglimento della FISASCAT

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA FISASCAT CISL



Emanato dal Consiglio Generale del 19/12/2025

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

CAPITOLO I

Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla FISASCAT deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata, a scelta dello stesso anche in modalità on line, alla Segreteria del Sindacato della Federazione territorialmente competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante iscritto che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria della Federazione territorialmente competente può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante iscritto, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della FISASCAT Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione va fatta alla Federazione sindacale nel cui territorio di competenza si svolge la propria attività lavorativa.

In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'articolo 31 della legge 300/70 ed all'articolo 3 del decreto legislativo 564/96.

Il programma per la gestione on line degli iscritti predisposto dalla Confederazione costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture FISASCAT.

Articolo 3

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo ...4... dello Statuto FISASCAT gli iscritti espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione Sindacale Territoriale o al Consiglio Generale Regionale o Interregionale della Federazione Sindacale Regionale regionalizzata o Interregionale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo/ Consiglio Generale medesimo.

Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, per essere riammessi, dovranno presentare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale della Federazione Territoriale, Regionale regionalizzata o Interregionale a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.

La ratifica della struttura avverrà nell'Organismo Comitato Direttivo/Consiglio Generale in cui era espletata la funzione.

CAPITOLO II La Federazione FST

Articolo 5

La Federazione esercita le seguenti competenze:

- elegge nei propri congressi le/i delegate/i ai congressi delle strutture orizzontali;
- partecipa, di norma con la/il propria/o Segretaria/o Generale, alle riunioni degli Organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
- stabilisce il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolge la funzione ispettiva e sindacale.

Il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale di categoria ha giurisdizione e competenza anche sui sindacati aderenti alla FISASCAT CISL, sulle FST, FSR e FSI.

CAPITOLO III Le incompatibilità funzionali

Articolo 6

Al fine di dare piena Attuazione ai principi contenuti negli articoli **...6..** dello Statuto della FISASCAT, nonché di prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.
- c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche, nonché in associazioni che svolgano attività interferenti con l'attività sindacale.

Articolo 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto, s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organismi che, per aver assunto uno qualsiasi degli incarichi indicati dagli articoli **.....7.....** dello Statuto della FISASCAT e degli articoli **.....7.....** del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL e della FISASCAT. Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Probiviri della Federazione, che decide secondo la procedura del presente Regolamento.

Articolo 8

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria della Federazione le cariche di:

- a) componente della Segreteria Confederale, di Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunta/o delle USR-USI;
- b) componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori;
- c) Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunta/o di UST;
- d) componente di Segreteria di UST;

e) componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria di prima e seconda affiliazione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di:

- 1) componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti
- 2) componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

Norma transitoria

Nelle more di un organico intervento di riordino concernente le attuali incompatibilità funzionali, è ammessa per le peculiari caratteristiche del settore la compatibilità tra le cariche di Segreteria ai diversi livelli degli Organismi delle FISASCAT Territoriali, Regionali/Interregionali.

È prevista una gradualità fino alla Conferenza Organizzativa 2027 per uniformarsi al Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 10, vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Organizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

Sono enti collaterali alla FISASCAT quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui Organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Federazione.

Sono associazioni collaterali quelle le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della FISASCAT e le associazioni formalmente promosse dalla Federazione nella fase costituente, anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono a queste ultime equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. di categoria e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la FISASCAT ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale.

Sono società collaterali alla FISASCAT le società di capitali le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Federazione nazionale e finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari della stessa.

Articolo 10

Sono inoltre incompatibili:

- a) gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi in Organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;
- b) gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentate titolare o supplente di enti,

associazioni o società, collaterali alla CISL.

Sono compatibili:

- a) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per Legge la presenza di una rappresentanza sindacale.
- b) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche.
- c) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria.

Articolo 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola di esse con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Anche chi viene eletto o assume incarichi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 6 del presente Regolamento deve esercitare analoga opzione. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle cariche istituzionali di cui all'articolo 6 lettera b) del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Gli iscritti dimissionari o decaduti ai sensi del citato articolo 6 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di seguito indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato ad un livello superiore al Regionale/Interregionale.

Per quanto concerne l'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, valgono le norme dell'articolo 11 del Regolamento Confederale.

Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

Spetta alle Segreterie Regionali/Interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'Organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale/Interregionale il compito di provvedere agli adempimenti del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della FST, FSR e FSI. In difetto o nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale della Federazione Regionale/Interregionale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 dello Statuto della FISASCAT e in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunti, di Federazione Regionale e di Federazione Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni).

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello, per tre mandati, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione degli articoli ...13..... dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

CAPITOLO IV

La designazione dei rappresentanti FISASCAT

Articolo 14

I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni designati dalla FISASCAT sono tenuti a relazionare periodicamente alla Segreteria circa l'attività svolta, coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli indirizzi dell'Organizzazione.

Il mancato adempimento di dette norme di comportamento viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo per i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'eventuale revoca del mandato. Per le FST, FSR/FSI tali provvedimenti vengono assunti dalle Segreterie delle medesime federazioni.

Le nomine avverranno avuta presente la compatibilità con l'articolo 10 del presente Regolamento con l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli Organismi sindacali.

Articolo 15

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate nei

Regolamenti Economici approvati dal Comitato Esecutivo Confederale e recepito dagli Organismi della Federazione (dirigenti e operatori).

PARTE II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO V

Validità delle sedute e votazioni

Articolo 16

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 17

Le votazioni negli Organismi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche o per la designazione di rappresentanti (componenti designati del Consiglio Generale, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono i dirigenti da eleggere nelle suddette cariche o i rappresentanti da designare.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi regolamenti, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretario/o Generale e i componenti l'Organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.

Nelle strutture della FISASCAT a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

CAPITOLO VI

Dimissioni dagli Organismi

Articolo 20

Le dimissioni dagli Organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamenti, vanno presentate per iscritto e discusse

dall'Organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VII

Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 21

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per la trattazione delle materie in discussione.

I singoli componenti degli Organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 22

Le assenze dalle riunioni degli Organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli Organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VIII

Il coordinamento

Articolo 23

Le strutture orizzontali, ai fini dell'effettuazione della convocazione degli Organismi di cui all'articolo **...23....** dello Statuto della FISASCAT, devono invitare gli Organismi di categoria competenti a procedere a tale convocazione.

In caso di inadempienza la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse senza l'obbligo di adottare delibere.

Le Federazioni Regionali/Interregionali e Territoriali sono tenute ad informare la Federazione Nazionale delle riunioni dei loro Organismi direttivi inviando copia della convocazione.

CAPITOLO IX

Violazioni

Articolo 24

Nelle ipotesi previste dall'articolo **...24....** dello Statuto della FISASCAT, la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo ...24..... dello Statuto, il competente Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento

COMMISSARIAMENTO E REGGENZA

Articolo 25

Commissariamento

La/Il commissaria/o di cui all'articolo25.... dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli Organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale, che non può comunque superare 1 (uno) anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli Organismi, anche per instabilità politica, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 (sei) mesi.

La proroga è concessa qualora il commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli Organismi.

Al termine del mandato, ove gli Organismi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o decaduto sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli Organismi nel termine improrogabile di giorni 90 (novanta) dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Il termine di 15 giorni, di cui all'articolo ...25 .. dello Statuto, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

La/Il commissaria/o durante il proprio mandato compie tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento.

Articolo 25-bis

Reggenza

La/Il Reggente, di cui all'articolo 24 dello Statuto della Federazione Nazionale, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'Organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione del dirigente o dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della Federazione Nazionale a cui è stata richiesta la reggenza.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di Organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il Reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i Generali dallo Statuto e dall'articolo 6 del presente Regolamento.

PARTE III

GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO X

Il Congresso

Articolo 26

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al trenta per cento.

Al fine di realizzare Organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni a tutti i livelli dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale di candidate/i di ambo i generi.

I Regolamenti prevederanno, altresì, un'adequata percentuale di presenza di delegati, giovani under 35, e delegati immigrati.

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 27

Il Consiglio Generale è composto:

a) da 60 componenti eletti in sede di Congresso;

Per quanto riguarda il punto a), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente articolo ...27... Nella composizione delle liste nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti.

Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto.

.

Articolo 28

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale, o la responsabile del Coordinamento donne e politiche di genere venga eletta/o componente la Segreteria ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi dalla carica di Segretario.

I componenti di diritto del Consiglio Generale delle Federazioni non regionalizzate, di cui al comma precedente, se eletti in Segreteria, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 29

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 (venti) giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 30

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza. La Segreteria invia di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dallo Statuto è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 31

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione.

Articolo 32

La Segreteria può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio Generale chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 33

La proposta di deliberare la sfiducia agli Organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dello Statuto.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla proposta di sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 34

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni,

prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, sulle materie in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 35

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 36

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tale Organismo in sostituzione di quelli vacanti.

CAPITOLO XI

Composizione degli Organismi

Articolo 37

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Federazioni territoriali di categoria, tre componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni regionali di categoria, tre componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni regionali di categoria regionalizzate o interregionalizzate, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le segreterie saranno composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, compreso il Segretario Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.
- Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da tre a cinque componenti, compreso il Segretario Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni).

Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Le previsioni di cui al presente articolo dovranno avere integrale applicazione ed Attuazione in concomitanza con la rielezione della Segreteria stessa e comunque ogni qualvolta si determinino condizioni tali da consentirne l'applicabilità.

CAPITOLO XII

Strutture Regionali/Interregionali Territoriali

Articolo 38

Compete alle Federazioni Regionali-Interregionali:

- il coordinamento dell'attività politico-contrattuale delle strutture territoriali;
- l'organizzazione, di intesa con le strutture territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali territoriali;
- il sostegno alle strutture territoriali per le politiche contrattuali di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione - queste ultime con il coordinamento dell'Unione regionale Confederale;
- la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Regionale o Interregionale è composto da:

- Segretari responsabili dei comprensori FISASCAT della Regione;
- Rappresentanti di categoria dei comprensori eletti dai Consigli Direttivi Comprensoriali nel rapporto e con le modalità indicate, all'atto della convocazione del Congresso Regionale, dal Consiglio Regionale di categoria, in relazione al numero degli iscritti;
- nelle regioni ove i Consigli Regionali/Interregionali non sono costituiti, le modalità di elezione ed il rapporto di rappresentanza verranno stabiliti dal Congresso ad inizio dei lavori;
- dovrà comunque essere assicurata la presenza nel Consiglio Regionale, secondo criteri di rappresentatività, di tutti i territori della Regione;
- da un numero di componenti eletti dal Congresso, determinato in sede di Congresso, in misura almeno pari al numero dei componenti di diritto;
- dalla responsabile del Coordinamento donne e politiche di genere della FISASCAT se non eletta.

Nel Consiglio Regionale/Interregionale va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i e/ o di seconda generazione e di giovani under 35.

Il Consiglio Regionale o Interregionale è competente a deliberare, sulla base della consistenza organizzativa, la composizione della Segreteria Regionale o Interregionale che sarà eletta con votazioni separate nel seguente ordine: la/il Segretaria/o Generale, la/il Segretaria/o Generale Aggiunta/o (laddove previsto), ed i componenti la Segreteria.

Articolo 39

Compete alle Federazioni territoriali:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Il Comitato Direttivo territoriale è composto:

- da un numero di componenti eletti dal Congresso e determinato in sede congressuale;
- dalla responsabile del Coordinamento donne e politiche di genere della FISASCAT territoriale, che ne entra a far parte di diritto se non eletta.

Nel Comitato Direttivo territoriale va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i e/o di seconda generazione e di giovani under 35.

PARTE IV PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI

CAPITOLO XIII

Il patrimonio

Articolo 40

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici ed alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organismi statuari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle organizzazioni consegnatarie dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 41

Le Federazioni ad ogni livello rispondono delle obbligazioni assunte dai propri Organismi, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statuari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo, sempre che le stesse non conseguano da comportamenti dolosi o colposi.

A tal fine, esse dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i rappresentanti legali delle Federazioni territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni dolose o colpose od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Le Federazioni Territoriali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e

porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L.81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

CAPITOLO XIV

I bilanci

Articolo 42

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi Sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli operatori con riferimento al Regolamento economico approvato dai rispettivi comitati esecutivi ove previsti.

I bilanci, approvati dai competenti Organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali alle Ust, alle Federazioni Regionali di categoria ed alla Federazione Nazionale;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali/Interregionali alle Ust/Usi ed alle federazioni nazionali di categorie;

Sarà cura della Federazione nazionale di categoria trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza. Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e nelle modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

CAPITOLO XV

Ispezioni

Articolo 43

La Federazione Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle federazioni territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno in deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto della FISASCAT.

CAPITOLO XVI

Obblighi di adeguamento

Articolo 44

Le strutture territoriali che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo regolamento a quelli della Federazione, dovranno procedere a tale adempimento entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale.

Le Federazioni Territoriali e Regionali/Interregionali della FISASCAT invieranno alla Segreteria Nazionale FISASCAT copia degli Statuti e dei Regolamenti approvati e/o modificati secondo le procedure previste.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria può avanzare richiesta al Collegio dei Probiviri della Federazione perché dichiari la nullità delle norme in contrasto.

Articolo 45

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

Indice

Preambolo.....	5
PATTO DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE.....	5
PARTE PRIMA.....	7
NORME GENERALI COSTITUTIVE	7
CAPITOLO I	7
Costituzione, ambito d'intervento e scopi, diritti e doveri degli iscritti.....	7
Articolo 1.....	7
Costituzione	7
Articolo 2	7
Ambito di intervento	7
Articolo 3.....	7
Scopi.....	7
CAPITOLO II	8
Diritti e doveri degli iscritti	8
Articolo 4.....	8
Diritti e doveri degli iscritti, consegna della delega d'iscrizione	8
PARTE SECONDA	9
ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE	9
CAPITOLO III	9
Natura, articolazione e Organismi della Federazione.....	9
Articolo 5.....	9
Natura ed articolazione della Federazione.....	9
CAPITOLO IV	9
Strutture Regionali/Interregionali	9
Articolo 6.....	9
Federazioni Sindacali Regionali ed Interregionali.....	9
CAPITOLO V	10
Strutture territoriali.....	10
Articolo 7	10
Federazioni Sindacali Territoriali.....	10

CAPITOLO VI	11
Sezioni Settoriali/Aziendali Sindacali e Organismi a livello di complesso	11
Articolo 8	11
Sezioni settoriali	11
Articolo 9	11
Sezioni Aziendali.....	11
Articolo 10.....	12
Organismi a livello di complesso	12
PARTE TERZA	12
NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE	12
CAPITOLO VII	12
Organismi della FST	12
Articolo 11.....	12
Presenza dei generi.....	12
Articolo 12.....	12
Organismi della Federazione della FST	12
Articolo 13.....	12
Il Congresso	12
Articolo 14.....	13
Il Consiglio Generale	13
Articolo 15.....	14
La Segreteria.....	14
CAPITOLO VIII	14
Il Collegio dei Sindaci	14
Articolo 16.....	14
Il Collegio dei Sindaci	14
PARTE QUARTA	15
SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELL'ISCRITTO E VIOLAZIONI STATUTARIE	15
CAPITOLO IX	15
Sospensione e violazioni.....	15
Articolo 17.....	15
Sospensione dell'iscritto.....	15
Articolo 18.....	16

Violazioni statutarie.....	16
PARTE QUINTA	16
COORDINAMENTO INTERCATEGORIALE, COSTITUZIONE ORGANISMI FISASCAT.....	16
CAPITOLO X	16
Coordinamento intercategoriale, obbligo di informazione, costituzione o ricostituzione degli Organismi della Federazione	16
Articolo 19.....	16
Coordinamento intercategoriale.....	16
Articolo 20.....	16
Costituzione o ricostituzione degli Organismi della Federazione.....	16
PARTE SESTA	17
GESTIONI STRAORDINARIE	17
CAPITOLO XI	17
Gestione commissariale e Reggenza.....	17
Articolo 21.....	17
Commissariamento	17
Articolo 22.....	17
Reggenza	17
PARTE SETTIMA	18
CONTRIBUZIONI ALLA FEDERAZIONE, TESSERAMENTO ED OBBLIGO DI PREDISPORRE UN RENDICONTO ANNUALE	18
CAPITOLO XII	18
Tesseramento, contribuzioni, rendiconto annuale	18
Articolo 23.....	18
Tesseramento.....	18
Articolo 24.....	18
Rendiconto annuale	18
PARTE OTTAVA	18
INCOMPATIBILITA', ROTAZIONI NELLE RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI, ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONI	18
CAPITOLO XIII	19
Incompatibilità	19
Articolo 25.....	19
Incompatibilità dei componenti degli Organismi.....	19

Articolo 26.....	19
Incompatibilità degli operatori politici.....	19
CAPITOLO XIV	19
Rotazioni e limiti di età.....	19
Articolo 27.....	19
Rotazioni	19
CAPITOLO XV	19
Eleggibilità e cooptazioni	20
Articolo 28.....	20
Eleggibilità.....	20
Articolo 29.....	20
Cooptazioni	20
PARTE NONA	20
TUTELA ED ASSISTENZA AI LAVORATORI	20
CAPITOLO XVI	20
I servizi ai lavoratori	20
Articolo 30.....	20
Servizi a lavoratori ed iscritti curati dalla Federazione.....	20
PARTE DECIMA.....	20
ADEGUAMENTI STATUTARI.....	20
CAPITOLO XVII	20
Obbligo di adeguamento.....	20
Articolo 31.....	21
Obbligo di adeguamento.....	21
PARTE UNDICESIMA	21
IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE, OBBLIGO DI DESTINAZIONE IN CASO DI SCIoglimento, DIVIETO DI DISTRIBUIRE AVANZI DI GESTIONE, FONDI, RISERVE O CAPITALE	21
CAPITOLO XVIII	21
Il patrimonio della Federazione.....	21
Articolo 32.....	21
Caratteristiche e indivisibilità del patrimonio.....	21
Articolo 33.....	21
Obbligo di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Federazione.....	21

Articolo 34.....	21
Divieti.....	22
PARTE DODICESIMA	22
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO, PROCEDURA APPROVATIVA, MODIFICHE REGOLAMENTARI	22
CAPITOLO XIX	22
Regolamento di Attuazione dello Statuto	22
Articolo 35.....	22
Iter di adozione del Regolamento di Attuazione dello Statuto	22
PARTE TREDICESIMA.....	22
DISPOSIZIONI FINALI	22
CAPITOLO XX	22
Osservanza dello Statuto, Rinvii e Scioglimento della FISASCAT.....	22
Articolo 36.....	22
Osservanza dello Statuto	22
Articolo 37.....	22
Rinvii.....	23
Articolo 38.....	23
Scioglimento della FISASCAT	23
PARTE I	26
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE	26
CAPITOLO I	26
Iscrizione e tesseramento.....	26
Articolo 1	26
Articolo 2	26
Articolo 3	26
Articolo 4	26
CAPITOLO II	27
La Federazione FST	27
Articolo 5	27
CAPITOLO III	27
Le incompatibilità funzionali.....	27
Articolo 6	27
Articolo 7	27

Articolo 8.....	27
Norma transitoria	28
Articolo 9	28
Articolo 10.....	28
Articolo 11.....	29
Articolo 12.....	29
Articolo 13.....	30
CAPITOLO IV	30
La designazione dei rappresentanti FISASCAT	30
Articolo 14.....	30
Articolo 15.....	30
PARTE II.....	31
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI	31
CAPITOLO V	31
Validità delle sedute e votazioni.....	31
Articolo 16.....	31
Articolo 17.....	31
Articolo 18.....	31
Articolo 19.....	31
CAPITOLO VI	31
Dimissioni dagli Organismi	31
Articolo 20.....	31
CAPITOLO VII	32
Modalità di svolgimento delle riunioni	32
Articolo 21.....	32
Articolo 22.....	32
CAPITOLO VIII	32
Il coordinamento.....	32
Articolo 23.....	32
CAPITOLO IX	32
Violazioni	32
Articolo 24.....	32
COMMISSARIAMENTO E REGGENZA.....	33

Articolo 25.....	33
Commissariamento	33
Articolo 25-bis.....	33
Reggenza	33
PARTE III.....	34
GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE.....	34
CAPITOLO X	34
Il Congresso	34
Articolo 26.....	34
IL CONSIGLIO GENERALE.....	34
Articolo 27	34
Articolo 28.....	34
Articolo 29.....	34
Articolo 30.....	35
Articolo 31.....	35
Articolo 32.....	35
Articolo 33.....	35
Articolo 34.....	35
Articolo 35.....	36
Articolo 36.....	36
CAPITOLO XI	36
Composizione degli Organismi	36
Articolo 37.....	36
CAPITOLO XII	36
Strutture Regionali/Interregionali Territoriali	36
Articolo 38.....	36
Articolo 39.....	37
PARTE IV.....	38
PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI.....	38
CAPITOLO XIII	38
Il patrimonio.....	38
Articolo 40.....	38
Articolo 41.....	38

CAPITOLO XIV	39
I bilanci	39
Articolo 42.....	39
CAPITOLO XV	39
Ispezioni	39
Articolo 43.....	39
CAPITOLO XVI	39
Obblighi di adeguamento.....	40
Articolo 44.....	40
Articolo 45.....	40
Indice.....	41

